

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1) Con ricorso dell'11.7.2025 la ricorrente allega di aver ricevuto in data 4.3.2025 una diffida da parte di una società di recupero crediti al pagamento dell'importo di euro 3.979,80, asseritamente riferibile al saldo di una carta revolving emessa nel 2008 da diverso soggetto, e che in riscontro alla propria richiesta di chiarimenti e documentazione in merito avrebbe ricevuto un documento del 2015 indicante solo il presunto saldo della carta stessa, senza ulteriori dettagli.

Chiarisce altresì la ricorrente che a marzo 2012 avrebbe subito un protesto in seguito al fallimento di una società di cui era fideiussore, con conseguente recesso immediato anche dal contratto avente ad oggetto la carta revolving in questione, senza però poi ricevere alcuna ulteriore comunicazione in merito. Adduce al riguardo la ricorrente che il credito relativo a tale rapporto di carta revolving sarebbe stato poi ceduto più volte, ma la società di recupero crediti procedente avrebbe prodotto solamente: a) copia di un estratto della G.U. del 24.12.2022 relativo all'acquisto pro-soluto da parte della resistente di un portafoglio di crediti, in cui però non risulta espressamente indicata la posizione debitoria oggetto del presente ricorso; b) copia di un contratto di cessione in blocco alla società resistente, anch'esso asseritamente non riferito alla posizione della ricorrente.

Ciò premesso, in punto di diritto la ricorrente sostiene che il credito asseritamente vantato nei suoi confronti sarebbe ormai prescritto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., non risultando validi atti interruttivi della prescrizione (quali ad esempio diffide, decreti ingiuntivi, ecc.) nel periodo tra il 2015 e la suddetta richiesta della società di recupero crediti del 2025.

Oietta inoltre la ricorrente che la resistente non avrebbe provato la titolarità del credito in questione, atteso che l'estratto della G.U. e il contratto di cessione non potrebbero costituire idonea prova in tal senso, e che le insistenti richieste di pagamento da parte della resistente, in mancanza di documentazione completa e certa a supporto delle stesse, avrebbero obbligato la ricorrente stessa a sostenere spese, disagi e dispendio di tempo ed energie, con aggravio del proprio stato di salute.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo in via principale di accertare e dichiarare l'estinzione del credito in questione per intervenuta prescrizione, e in subordine di dichiarare la mancanza di prova della titolarità del credito da parte della resistente e quindi l'improponibilità della relativa richiesta di pagamento, condannando quest'ultima al risarcimento, a proprio favore, del danno asseritamente causatole, quantificato in Euro 5.000, per il tempo impiegato nella gestione della vicenda, le spese sostenute per consulenze legali e l'aggravamento della propria condizione di salute.

2) Con controdeduzioni del 26.9.2025, la resistente ha rappresentato di aver acquisito dalla società M*** S.p.A., in data 13.12.2022, una pluralità di crediti classificati come di difficile recupero, comprendente anche il credito dal valore nominale di Euro 3.979,80 che la cedente avrebbe dichiarato di vantare nei confronti della ricorrente, in virtù del mancato rientro dei ratei relativi ad un contratto di apertura di una linea di credito con carta di credito sottoscritto con altra società. Tale acquisto sarebbe avvenuto nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui sarebbe stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 149 del 24.12.2022, con codice redazionale n. TX22AAB13710. L'intervenuta cessione sarebbe stata inoltre comunicata alla ricorrente con apposita raccomandata A/R n. 68890320581-6 del 12.2.2025, la cui notifica si sarebbe perfezionata nei confronti della debitrice ceduta in data 4.3.2025.

In particolare, la resistente ha obiettato di avere già riscontrato in data 3.6.2025 un reclamo presentato al riguardo dall'odierna ricorrente respingendo le doglianze dalla stessa sollevate e fornendo prova della propria legittimazione attiva e dell'effettiva esigibilità del credito anche mediante produzione di copia del contratto di cessione del credito de quo, dell'estratto della notizia pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nonché di copia della documentazione contrattuale e contabile ex art. 50 T.U.B. trasmessa dalla cedente al tempo della cessione.

Ciò premesso, in merito alla validità e opponibilità della cessione del credito in questione, la resistente ha eccepito che il relativo contratto di cessione ha natura consensuale, perfezionandosi, pertanto, al solo scambio del consenso tra il cedente ed il cessionario senza bisogno del consenso del debitore ceduto, al quale ad ogni buon conto nel caso de quo la cessione è stata regolarmente notiziata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione diretta alla ricorrente mediante lettera raccomandata A/R. Quanto alla prova dell'esistenza, certezza, bontà ed esigibilità del credito ceduto, la resistente rinvia a quanto già eccepito e documentato in sede di riscontro al reclamo dell'odierna ricorrente a cui sarebbe stata fornita a tal fine anche la pertinente documentazione contrattuale e contabile certificata ai sensi dell'art. 50 T.U.B.

Relativamente all'allegata prescrizione del diritto di credito azionato, la resistente obietta che il ricorso sul punto sarebbe inammissibile, perché la relativa contestazione sarebbe stata formulata dalla ricorrente per la prima volta solo in sede di ricorso a questo Arbitro e non anche nel preventivo reclamo.

Ciò posto, la resistente, nel ritenere opportuno prendere comunque posizione in merito a tale

contestazione, ha dichiarato che all'esito delle verifiche espletate non sono emersi atti idonei a provare l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale. La resistente ha quindi concluso che il credito in esame è da considerarsi prescritto e si è dichiarata disposta, in via eccezionale, a definire la controversia in questa sede rinunciando all'esazione del credito in questione e archiviando la pratica.

Per contro, in merito alla richiesta di risarcimento del danno formulata nel ricorso, la resistente eccepisce che alcuna illegittimità può essere alla stessa addebitata nell'attività di recupero del credito dalla stessa svolta, con conseguente insussistenza di qualsivoglia diritto al risarcimento in capo all'odierna ricorrente, la quale inoltre non avrebbe indicato alcun fatto, né fornito alcuna prova tale da dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale, o non patrimoniale dalla stessa patito.

Conclude pertanto la resistente chiedendo di accertare e dichiarare la sua legittimazione attiva, rigettare l'eccezione in punto titolarità del credito, respingere, conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno, peraltro infondata e non provata, nonché di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata solo in sede di ricorso, con rinuncia alla condanna delle spese di segreteria.

3) Con repliche del 14.10.2025 la ricorrente obietta essenzialmente che la resistente ha confermato l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito in questione e rinunciato alla relativa richiesta di pagamento, a conferma quindi della fondatezza del ricorso e dell'infondatezza della pretesa creditoria originariamente avanzata. La stessa eccepisce inoltre che avendo la resistente trasmesso "copia, opportunamente omissa, del negozio sottoscritto dalle Parti contrattuali" non avrebbe prodotto la documentazione integrale necessaria a dimostrare la propria legittimazione attiva.

In merito alla domanda di risarcimento del danno la ricorrente conferma che la condotta della resistente sarebbe stata illegittima sotto diversi profili, segnatamente perché quest'ultima avrebbe sollecitato il pagamento di un credito ormai prescritto e non avrebbe fornito prova adeguata della propria legittimazione attiva, violando gli obblighi di diligenza e trasparenza. Quanto al danno patito, la ricorrente adduce che il relativo onere probatorio a suo carico potrebbe essere assolto anche per via presuntiva, in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, e che nel caso di specie, il danno asseritamente si articolerebbe nel: a) danno patrimoniale costituito dalle spese legali sostenute per difendersi da una pretesa creditoria infondata, dalle spese per consulenze specialistiche, dal tempo impiegato nella gestione della vicenda; b) danno non patrimoniale costituito dall'aggravamento delle proprie condizioni di salute causato dallo stress derivante dalla gestione della controversia in esame, in un momento particolare della propria condizione fisica.

Relativamente all'eccezione di non corrispondenza tra reclamo e ricorso, la ricorrente replica che l'eccezione di prescrizione potrebbe essere sollevata in qualsiasi stato e grado del giudizio, trattandosi di un'eccezione sostanziale che attiene all'esistenza stessa del diritto azionato.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo di: 1) accogliere integralmente il ricorso, dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria della resistente per intervenuta prescrizione del diritto di credito e per mancata prova della relativa legittimazione attiva; 2) condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della condotta illegittima della resistente stessa, nella misura di Euro 5.000; 3) dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa creditoria, preso atto della rinuncia all'esazione del credito dichiarata dalla controparte nelle controdeduzioni depositate; 4) condannare la resistente al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso, oltre accessori di legge.

4) Con controrepliche del 20.10.2025, la resistente nel confermare la propria rinuncia all'esazione del credito in questione, con conseguente richiesta di accertamento della cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, ribadisce sostanzialmente altresì quanto già dedotto e documentato in sede di controdeduzioni, specificando in questa sede che la domanda di rimborso delle spese legali asseritamente sostenute dalla ricorrente non sarebbe adeguatamente sostanziata e debba essere rigettata, posto che la resistente stessa non avrebbe mai interagito con alcun legale di controparte e in ogni caso la scelta di avvalersi di un Avvocato sarebbe, nel caso, frutto di discrezionalità della ricorrente sulla quale, pertanto, non potrebbero che ricadere i relativi costi.

Insiste quindi la resistente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata in sede di ricorso, sia rigettata l'allegazione di propria carenza di titolarità del credito in questione, sia conseguentemente respinta la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata e non provata, e siano infine compensate le spese di segreteria relative al presente ricorso.

DIRITTO

1) Il ricorso in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'esigibilità di un credito, per l'importo di Euro 3.979,80, da parte della resistente società cessionaria del credito in questione relativo all'importo insoluto di una linea di credito associata ad una carta *revolving* emessa nel 2008 da una diversa società, e della legittimità delle richieste di relativo pagamento da parte della resistente medesima.

2) In particolare, dagli elementi istruttori acquisiti, risulta incontestato tra le parti che il credito in questione si riferisca al saldo insoluto di una carta di credito *revolving* emessa nel 2008 dalla società U*** S.p.A., la quale nel 2012 avrebbe poi comunicato all'odierna ricorrente il proprio recesso dal relativo contratto di apertura di credito. In seguito, nel 2015 la Società U*** S.p.A. avrebbe inviato alla ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un documento con l'indicazione del saldo insoluto di tale carta di credito. Dopo tale ultima comunicazione, e fino al 2025, non risulterebbero però compiuti altri atti idonei ad interrompere il decorso del pertinente termine di prescrizione, come pure concordemente confermato dalle parti.

3) Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Collegio ha specificamente presente che a fronte dell'eccezione d'intervenuta prescrizione decennale del credito in questione espressamente formulata dalla ricorrente, dal canto suo la resistente ha confermato, in sede di controdeduzioni, che non risultando la prova di validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione decennale posti in essere nel periodo dal 2015 al 2025, il credito in questione è in effetti ormai prescritto, e ha quindi altresì formalizzato espressa rinuncia alla riscossione del credito stesso, con conseguente archiviazione della relativa pratica.

4) In considerazione di ciò il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per dichiarare ormai cessata tra le parti la materia del contendere, risultando per tale motivo così assorbite anche le questioni in merito alla titolarità del credito stesso da parte della resistente e alla rituale notificazione della relativa cessione a favore di quest'ultima.

5) Relativamente alla residua domanda risarcitoria pure formulata dalla ricorrente, per non meglio precisati danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dall'aver la resistente illegittimamente insistito nel tentativo di recuperare un credito ormai prescritto, il Collegio ritiene invece che tale domanda di risarcimento non possa essere accolta, non risultando in atti, seppure nei limiti

della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, elementi probatori idonei a comprovare l'esistenza dei danni allegati, la loro entità e il nesso causale rispetto a condotte *contra legem* imputabili alla resistente. Lo stesso dicasi per la richiesta della ricorrente di refusione delle spese di assistenza legale, considerato specificamente che in base ai documenti in atti non risulta che la ricorrente si sia effettivamente avvalsa dell'assistenza di alcun procuratore o professionista nell'ambito del procedimento dinanzi a questo Arbitro.

6) In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene infatti di doversi attenere, anche in questo caso, al suo consolidato orientamento secondo cui in materia di risarcimento del danno ricade sul ricorrente l'onere di provare l'*an* e il *quantum* del danno subito, essendo una liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., possibile solo laddove il danno sia stato già almeno provato nell'*an*, benché d'incerta quantificazione (cfr. ex multis ABF, Collegio di Roma, decisione n. 24309/2018). Ad avviso del Collegio sono inoltre in generale non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, "i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 7845/2020).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'avvenuta prescrizione del credito. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE